

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

COMUNE DI TAVAGNACCO



PRGC

Piano Regolatore Generale Comunale
variante 15

**relazione illustrativa
asseverazioni**

area tecnica pianificazione del territorio arch.lidia giorgessi

maggio 2019

1. PREMESSA

La variante integra le indicazioni e i contenuti dello strumento di Piano vigente alla luce di necessità emerse, perseguendo finalità di interesse generale. Prevede l'introduzione di puntuali modifiche normative:

- per consentire l'operatività dello strumento urbanistico;
- per declinare l'applicabilità della norma sulle fasce di mitigazione (cfr. art. 21 bis del PRGC) in caso di preesistenze.

Relativamente agli adempimenti cui dovrà sottostare la variante, saranno parte integrante della stessa:

- La verifica dell'eventuale incidenza su beni vincolati dalla Parte Terza (Beni Paesaggistici) del D.Lgs. 22.01.04 n°42, con conseguente valutazione degli aspetti paesaggistici del Piano, redatta tenuto conto dei criteri generali previsti dal D.P.C.M. 12 dicembre 2005 e s.m.i. per quanto compatibili e proporzionalmente al dettaglio stabilito dalla scala di rappresentazione del Piano (cfr. art.57 ter, comma 1bis L.R. 5/2007 e s.m.i. - valutazione di coerenza con le previsioni del PPR);
- La verifica di incidenza/non incidenza sulla rete stradale di primo livello e sulle penetrazioni urbane definite dal Piano delle infrastrutture, della mobilità, delle merci e della logistica così da richiedere la redazione di uno studio in conformità all'art.7 delle NdiA del medesimo Piano (cfr. art.166,c.1, lett.a) della L.R. n.26 dd. 21.12.2012)
- la relazione di incidenza/non incidenza, di cui all'allegato G del DPR 8 settembre 1997 n.357, "Regolamento recante attuazione alle direttive 92/43/CEE";
- il Rapporto Preliminare di cui all'art.12 del D.lgs. n.152/2006 s.m.i..

Ai fini della valutazione della *compatibilità ambientale delle previsioni di Piano*, la presente Variante fa riferimento allo studio *geologico tecnico di zonizzazione in prospettiva sismica* del territorio comunale su cui è stato rilasciato il parere n°56/2008 del 26.08.2008 dalla Direzione Centrale Ambiente e Lavori Pubblici - Servizio Geologico, in sede di adozione del PRGC, senza riserve.

La Variante è composta dai seguenti elaborati:

- Relazione illustrativa, Asseverazioni
- Rapporto Preliminare, D.Lgs. n.152/2006 s.m.i., art.12

2. IL QUADRO PROCEDURALE

Il quadro progettuale delineato è stato collocato, ai fini procedurali, entro le soglie determinate dalla legislazione e dalla normativa vigente, interfacciando singoli elementi e tematiche con i disposti degli articolati specifici.

I contenuti della Variante in oggetto sono stati verificati e vagliati rispetto:

- agli strumenti di carattere legislativo e normativo, con l'esame delle condizioni poste per l'adozione e approvazione della variante, ovvero la LR 5/2007 e s.m.i., il DPRReg. 20.03.2008 n.086/Pres.;
- agli obiettivi e alle strategie del PRGC;
- agli strumenti vigenti di carattere tecnico, ovvero il Piano Struttura.

In riferimento agli strumenti di carattere legislativo e normativo

DPRReg. 20 marzo 2008, n.086/Pres.

Reg.attuazione Parte I^ urbanistica, LR 23 febbraio 2007, n.5.

"(...)

TITOLO III

PROCEDURE DI ARMONIZZAZIONE DEGLI STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI ALLE PRESCRIZIONI DEL PTR NELLE MORE DELL'ADEGUAMENTO DI CUI ALL'ART. 12 DELLA LEGGE

(...)

Art.16

(Disciplina transitoria)

1. *Il presente articolo viene emanato in attuazione dell'art. 61, comma 1, della legge e detta le regole per la formazione degli strumenti di pianificazione comunale generale ed attuativa e loro varianti, nonché dei piani territoriali infraregionali e loro varianti, in corso alla data dell'entrata in vigore della legge, ovvero iniziate successivamente, nelle more dell'adeguamento di cui all'articolo 12, comma 2, della legge. (...)*

L.R. 5/2007, Art. 63 sexies

Disposizioni per le varianti di livello comunale agli strumenti urbanistici

"1. Non coinvolgono il livello regionale di pianificazione ai sensi dell'articolo 63 bis le varianti allo strumento urbanistico comunale vigente dotato di piano struttura, qualora ne rispettino gli obiettivi e le strategie, né quelle allo strumento urbanistico comunale vigente non dotato di tale piano, qualora prevedano almeno una delle seguenti fattispecie:

(...)

c) le modifiche alle norme di attuazione, l'individuazione grafica dell'area di applicazione o disapplicazione di norme di attuazione specifiche, la correzione di errori materiali di elaborati o la sostituzione della base cartografica in tutti i casi in cui sia necessaria la pubblicazione degli elaborati, senza incrementi dell'indice di edificabilità territoriale e fondiaria e del rapporto di copertura

In riferimento agli obiettivi e alle strategie del PRGC (cfr. "Direttive finalizzate alla formazione di una variante al PRGC vigente avente valenza di nuovo piano regolatore generale", DCC n.41 del 30.07.2007), i temi del piano restano pienamente confermati.

Dall'esame dei contenuti degli strumenti legislativi e normativi di riferimento emerge:

- la previgenza normativa (cfr. art.63 comma 1 LR 5/2007 e s.m.i.), poichè le Direttive per la formazione del PRGC hanno trovato approvazione con deliberazione di CC n.41/2007;
- la sussistenza delle condizioni per procedere alla predisposizione della Variante al PRGC nell'ambito delle "varianti di livello comunale" (art. 63 sexies disposizioni per le varianti di livello comunale agli strumenti urbanistici, L.R. 5/2007 e s.m.i.)

La presente variante:

- non interferisce con l'insediabilità teorica residenziale decennale prevista dal Nuovo PRGC, che ammonta a 17.576 abitanti;
- non interessa beni vincolati dalla Parte Seconda (Beni culturali) del D.Lgs. 22.01.04 n°42;
- riguarda marginalmente beni vincolati dalla Parte Terza (Beni Paesaggistici) del D.Lgs. 22.01.04 n°42, ma non incide sugli stessi ed è coerente con il Piano Paesaggistico Regionale;
- non richiede il raggiungimento di intese connesse a mutamenti della destinazioni d'uso di beni immobili appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dello Stato o della Regione;
- non richiede verifiche riferite ai commi 26 e 26 bis dell'art.6 della L.R.13/2000;
- non necessita di preventivo parere geologico: ai fini della valutazione della "compatibilità ambientale delle previsioni di Piano", fa riferimento all'"Indagine geologica" del territorio comunale, redatta dal dott. geol. F.Bosso e dal dott. geol. S. Rota, dd. 15/07/2008, su cui è stato rilasciato, dalla Direzione

Centrale Ambiente e Lavori Pubblici - Servizio Geologico, parere n°56/2008 del 26.08.2008, in sede di adozione del PRGC vigente;

- non necessita di parere di compatibilità idraulica (cfr. art.6 del D.P.Reg. 27 marzo 2018 n.083/Pres. "Regolamento recante disposizioni per l'applicazione del principio dell'invarianza idraulica di cui all'art. 14, comma 1 lettera k) della L.R.11/2015")

- non necessita di preventivo parere vincolante della struttura regionale competente in materia di viabilità e infrastrutture di cui all'art.166 della L.R. 21 dicembre 2012 n.26 (assenza di interventi/interferenze sulla rete stradale di primo livello e sulle penetrazioni urbane definite dal Piano Regionale delle Infrastrutture di Trasporto, della Mobilità delle Merci e della Logistica, come da riscontro pervenuto, su richiesta, dagli uffici regionali competenti in data 28.03.2019).

3. OGGETTO DELLA VARIANTE

La presente Variante introduce **puntuali modifiche normative** che non hanno rilevanza sull'assetto generale del Piano, ne rispettano obiettivi, strategie e limiti di flessibilità.

Le modifiche apportate sono orientate ad **integrare** i contenuti attuativi dello strumento urbanistico:

- **per dare completezza e coerenza ai disposti normativi:**
 - integrazione delle NdiA riferite *all'art. 37 - zona HC* che, pur riportando obiettivi, definizioni, destinazioni d'uso ammissibili, strumenti di attuazione, non prescrive indici e parametri urbanistici ed edilizi da rispettare (Q max, H max, Distanze, Parcheggi) per l'ambito, già previsto nell'assetto azzonativo dello strumento urbanistico comunale, identificato come "CENTRO COMMERCIALE FRIULI" (normando, invece, con specifica scheda dei piani attuativi, la zona HC identificata come "EX BETON FRIULI FELETTO UMBERTO").
 - Vengono, quindi, assunti i contenuti prescrittivi desunti dalla Variante n.14 al PRGC, adottata con DCC n.33 del 03.06.1992, che ha introdotto la zona HC del "CENTRO COMMERCIALE FRIULI" (Variante soggetta: ad Autorizzazione preventiva regionale giusta deliberazione della Giunta Regionale n.6203 del 29.11.1991; a Parere n.266/1/92 del 24.11.1992 del Comitato Tecnico Regionale; a deliberazione della Giunta Regionale n.6807 del 22.12.1992 sull'assenza di riserve regionali vincolanti).
 - In relazione all'accessibilità alla zona specifica e alla collegata zona P, si dovrà tener conto delle indicazioni riportate negli elaborati della richiamata Variante n.14, da intendersi quali riferimenti da verificare ed aggiornare in sede di piano attuativo (piano da sottoporre a preventivo parere vincolante ai sensi dell'art.166 della L.R. 26/2012 "(...) *in ordine alla verifica dell'impatto complessivo sulla rete stradale di primo livello e sulle penetrazioni urbane, in termini di flusso di traffico previsti, di miglioramento della sicurezza stradale e di mantenimento dei livelli di servizio prescritti (...)*": individuazione di adeguate soluzioni tecniche sul sistema viario sia per quanto riguarda il traffico dell'utenza che per quanto riguarda i mezzi adibiti al trasporto merci; previsione di adeguate piste di accelerazione e decelerazione al fine di rendere agevoli e sicuri, sul lato dx, l'ingresso e l'uscita dei veicoli; soluzioni viarie che non compromettano ipotesi di razionalizzazione degli accessi sulla S.S.13; esclusione di attraversamenti di corsia sia in entrata che in uscita dalla zona HC (cfr, Tav.2 – SCHEMA SISTEMA VIARIO E ACCESSIBILITA'; Tav.6 – VIABILITA' INTERNA – PARCHEGGI E VERDE).
 - correzione di un refuso nelle destinazioni d'uso dell'art. 37 - zona HC
- **per calibrare le previsioni riferite alle fasce di mitigazione in caso di recupero del patrimonio edilizio esistente**

Complessivamente, oggettive deduzioni e opportune riflessioni procedurali collocano la Variante nell'ambito della procedura semplificata di cui all'art.63 sexies della LR 5/2007 e s.m.i.

Nello specifico vengono introdotte **le seguenti modifiche all'impianto operativo:**

- 1) All'art.37 - zona HC (insediamenti commerciali di interesse regionale), lettera C – DESTINAZIONI D'USO, ultima alinea, **si stralcia** *"(limitatamente al commercio all'ingrosso)"*
- 2) All'art.37 - zona HC (insediamenti commerciali di interesse regionale), lettera D – STRUMENTI DI ATTUAZIONE, il secondo e il terzo comma recanti: *"Nell'allegato "Schede dei PIANI ATTUATIVI" sono riportate le indicazioni progettuali nelle quali sono fissati, tra l'altro, i gradi di elasticità del Piano Attuativo, l'opera o le opere di urbanizzazione primarie previste e da realizzare nonché la superficie corrispondente. Le superfici previste per le opere di urbanizzazione primaria vengono classificate nell'apposita scheda come vincolanti o indicative per la successiva pianificazione attuativa"* **vengono sostituiti come di seguito:** *"Nell'allegato "Schede dei PIANI ATTUATIVI", ove sono riportate specifiche indicazioni progettuali per l'ambito identificato come "ex Beton Friuli Feletto Umberto", sono fissati i gradi di elasticità del Piano*

Attuativo, l'opera o le opere di urbanizzazione primarie previste e da realizzare nonché le superfici corrispondenti, classificate come vincolanti o indicative per la successiva pianificazione attuativa.”

**3) Alla fine dell'art.37 - zona HC (insediamenti commerciali di interesse regionale),
si inserisce:**

“E - INDICI E PARAMETRI URBANISTICI ED EDILIZI

Se non diversamente specificato nelle schede dei piani attuativi, l'edificazione, previo piano attuativo, è subordinata al rispetto dei seguenti indici e parametri:

Q max	40% della SF, fatti salvi ampliamenti collegati alla realizzazione di volumi tecnici, nella misura max del 5% di Q ammessa
H max (escluso volumi tecnici)	esistente o 10,00 m
DS	esistente o come indicato graficamente (il piano interrato può derogare dalla distanza dalla strada, previo nullaosta dell'Ente proprietario della viabilità stessa);
DCP min	esistente o 10,00 m
De min	10,00 m

Aree per parcheggi

Esercizi commerciali di grande distribuzione (cfr. normativa regionale vigente: LR 29/2005 e s.m.i., D.P.Reg. 23.03.2007 n.069/Pres., a cui si rinvia dinamicamente)

SPK di relazione min.	200% della SV
SPK stanziali min.	1 posto auto ogni 2 addetti

Attività di intrattenimento e svago:

SPK di relazione min.	100% della SN
SPK stanziali min.	1 posto macchina ogni 2 addetti

Attività di somministrazione alimenti e bevande, ristorazione, ecc.:

SPK di relazione min.	100 % della SN
SPK stanziali min.	1 mq / 10 mc

Direzionale:

SPK di relazione min.	80% della SN
SPK stanziali min.	1 posto macchina ogni 2 addetti

Servizi:

SPK stanziali e di relazione min.	80% della SN (di cui il 50% a stallo)
-----------------------------------	---------------------------------------

I parcheggi di relazione dovranno seguire le indicazioni del regolamento edilizio per i parcheggi (Parte IV, Titolo I, Capo 2, Art. IV.I.2.5 Parcheggi)

Le attività commerciali devono essere dotate di un'area pertinenziale riservata alle operazioni di carico e scarico merci e al parcheggio di veicoli merci: tale area deve essere delimitata con alberature o elementi artificiali eventualmente amovibili, e deve essere raccordata con l'innesto sulla viabilità pubblica con un percorso differenziato rispetto ai percorsi dei veicoli dei clienti. Ove possibile, vanno previsti due innesti separati, per le merci e per la clientela, su strade pubbliche diverse.

Le aree destinate alla sosta dei mezzi pesanti e alla movimentazione delle merci andranno pavimentate e dovranno essere adottati opportuni trattamenti delle acque di prima pioggia in caso di rilevanti flussi di mezzi pesanti.

E' ammessa la realizzazione di piani parzialmente o totalmente interrati. La superficie del piano interrato potrà superare al massimo del 50% la superficie coperta sovrastante.

E' ammessa la realizzazione di max 1 alloggio per addetti alla sorveglianza, nel limite di mq 120 per singola unità immobiliare, che dovrà essere ricavata entro il fabbricato principale.

Le aree libere di pertinenza dell'ambito che dovessero risultare scoperte e non utilizzate a fini viabilistici o come aree di sosta o manovra, dovranno essere adeguatamente sistemate a prato e piantumate: il progetto dovrà contenere la specifica degli impianti vegetali previsti con l'indicazione e localizzazione delle essenze arboree ed arbustive da piantumare.

Per l'ambito HC identificato come "CENTRO COMMERCIALE FRIULI" è VINCOLANTE il mantenimento, a suo servizio, della superficie contigua localizzata a sud, azzonata come Parcheggio privato ad uso pubblico (P), e dell'adiacente fascia verde di filtro (zona E 4.3) a protezione del cimitero militare di guerra (cfr. Legge 04.12.1956 n.1428.). Nel succitato parcheggio è consentita anche la realizzazione di impianti di distribuzione di carburanti e servizi accessori per l'utenza del Centro oltre che di aree verdi con attrezzature per il gioco, il tempo libero e lo sport.

- 4) All'art.21 bis – Fasce di mitigazione, il primo comma recante: *"Le fasce di mitigazione non possono essere pavimentate né usate come parcheggio, deposito o spazio movimentazione."*

viene integrato come di seguito si riporta:

"salvi i casi di recupero di preesistenze insistenti sulla prevista fascia verde alberata, senza modifica di collocazione dell'area di sedime, per i quali è ammessa deroga motivata limitatamente a comprovate esigenze funzionali, da dimostrare. La derogabilità sarà valutata in sede di istruttoria riguardo gli specifici casi."

4. CONTENUTO STRUTTURALE DEL PRGC

Le scelte previsionali operate con la presente Variante:

- rispettano l'impostazione strutturale del PRGC, confermandone l'impianto e non incidendo su obiettivi e strategie;
- non modificano il contenuto della "Relazione di Flessibilità" a corredo del Piano;
- non richiedono la messa in coerenza delle Tavole grafiche del PRGC né quelle del Piano Struttura.

5. VALUTAZIONE PAESAGGISTICA E COERENZA COL PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE

La Variante al PRGC interessa aree tutelate per legge, identificate quale bene paesaggistico ai sensi dell'art.142, comma 1, lett.c) del D.Lgs. 42/04: trattasi della fascia di rispetto di 150 m dal corso d'acqua tutelato - ex L.431/85, Rio Tresemane, corso d'acqua pubblico iscritto nell'elenco al n.680.

Esaminato il PPR, efficace dal 10.05.2018 (Ambito 8. alta Pianura friulana e isontina; morfotipo: insediamenti commerciali e produttivi lineari-strada mercato; area compromessa e degradata con viabilità storica alterata) e, in particolare, l'art.23 Fiumi, torrenti, corsi d'acqua delle Norme Tecniche di Attuazione, si ritiene che la Variante non contenga elementi di contrasto con le stesse né predisponga gli ambiti interessati ad interventi non ammissibili secondo l'elenco riportato al comma 8 del succitato articolo.

Le modifiche apportate dalla Variante riguardano:

- l'integrazione normativa all'art.37 - zona HC, per l'ambito identificato come "CENTRO COMMERCIALE FRIULI": con riferimento specifico al vincolo paesaggistico gravante marginalmente sull'ambito in questione, prevalentemente in corrispondenza dell'area di pertinenza dell'edificato, interessata da

fascia di rispetto stradale, si ritiene che l'implementazione del dispositivo **non incida né implichi alcun effetto dal punto di vista paesaggistico**;

- la modifica normativa relativa all'art. 21 bis – fasce di mitigazione, in grado di consentire una progettualità coerente con lo stato dei luoghi solo in caso di intervento di recupero dell'esistente: con riferimento specifico al vincolo paesaggistico, *qualora presente*, si ritiene che la limitata modifica, di circoscritta applicazione, non determinando alterazione alla configurazione dei luoghi né compromissione della funzione di filtro connesso alla fascia, **non incida né implichi alcun effetto dal punto di vista paesaggistico**,

6. RELAZIONE DI INCIDENZA

Con la Direttiva Habitat (Direttiva 92/43/CEE) è stata istituita la rete ecologica europea "Natura 2000": un complesso di siti caratterizzati dalla presenza di habitat e specie sia animali e vegetali, di interesse comunitario (indicati negli allegati I e II della Direttiva stessa) la cui funzione è quella di garantire la sopravvivenza a lungo termine della biodiversità presente sul continente europeo. L'insieme di tutti i siti definisce un sistema strettamente relazionato da un punto di vista funzionale: la rete non è costituita solamente dalle aree ad elevata naturalità identificate dai diversi paesi membri, ma anche da quei territori contigui ad esse ed indispensabili per mettere in relazione ambiti naturali distanti spazialmente ma vicini per funzionalità ecologica.

La Rete è costituita da:

Siti di Importanza Comunitaria (SIC): istituiti ai sensi della Direttiva Habitat al fine di contribuire in modo significativo a mantenere o a ripristinare un habitat naturale (allegato 1 della direttiva 92/43/CEE) o una specie (allegato 2 della direttiva 92/43/CEE) in uno stato di conservazione soddisfacente.

Zone a Protezione Speciale (ZPS): istituite ai sensi della Direttiva Uccelli (79/409/CEE) al fine di tutelare in modo rigoroso i siti in cui vivono le specie ornitiche contenute nell'allegato 1 della medesima Direttiva. Le ZPS vengono istituite anche per la protezione delle specie migratrici non riportate in allegato, con particolare riferimento alle zone umide di importanza internazionale ai sensi della Convenzione di Ramsar.

Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992, art.6, c.3°

*Qualsiasi piano o progetto non direttamente connesso e necessario alla gestione del sito ma che **possa avere incidenze significative su tale sito**, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti, forma oggetto di una opportuna valutazione dell'incidenza che ha sul sito, tenendo conto degli obiettivi di conservazione del medesimo. Alla luce delle conclusioni della valutazione dell'incidenza sul sito e fatto salvo il paragrafo 4 (misure compensative n.d.i.r.), le autorità nazionali competenti danno il loro accordo su tale piano o progetto soltanto dopo aver avuto la certezza che esso non pregiudicherà l'integrità del sito in causa e, se del caso, previo parere dell'opinione pubblica.*

Relativamente agli ambiti in oggetto si rileva che nel territorio del Comune di Tavagnacco e dei comuni limitrofi non sono presenti siti classificati tra le zone speciali di conservazione e rientranti nella rete ecologica europea denominata "Natura 2000".

Il SIC più prossimo si trova in Comune di Campofornido (SIC IT3320023 Magredi di Campofornido).

In riferimento all'art.5 del DPR 8 settembre 1997 n°357 ("Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche"), e alla sua applicazione, ove si sottolinea che le condizioni per assoggettare un piano a tale valutazione è che possa avere INCIDENZE SIGNIFICATIVE SUL SIC, andando ad esplorare ed analizzare le possibili conseguenze o interferenze tra le modifiche introdotte dalla Variante al PRGC (portata delle previsioni di piano), la loro applicazione sul territorio (localizzazione delle previsioni di piano) e gli obiettivi di tutela e conservazione degli habitat dei SIC stabiliti dalla Comunità Europea, si deduce che le previsioni della presente variante **non comportano incidenze sul SIC Magredi di Campofornido, fisicamente molto distante dal territorio comunale.**

regione autonoma friuli venezia giulia
comune di tavagnacco

PRGC
piano regolatore generale comunale
Variante 15

ASSEVERAZIONE
sui beni culturali e paesaggistici tutelati
ai sensi del D.Lgs. n.42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio)

la sottoscritta
arch.Lidia Giorgessi
iscritta all'OAPPC di Udine con il n°957
progettista della Variante e Responsabile dell'Area Tecnica Pianificazione del territorio

ASSEVERA

che i contenuti della **Variante 15 al PRGC** del Comune di Tavagnacco:
- **non interessano** beni vincolati dalla Parte Seconda (Beni Culturali) del D.Lgs. 22.01.04 n.42 e s.m.i.;
- **interessano** beni vincolati dalla Parte Terza (Beni paesaggistici), del D.Lgs. 22.01.04 n.42.

Feletto Umberto, maggio 2019

arch.Lidia Giorgessi

regione autonoma friuli venezia giulia
comune di tavagnacco

PRGC
piano regolatore generale comunale
Variante 15

ASSEVERAZIONE

ai sensi dell'art.10, c.4 ter LR 27/88, come introdotto dall'art.4, c.2 LR 15/92

la sottoscritta
arch.Lidia Giorgessi
iscritta all'OAPPC di Udine con il n°957
progettista della Variante e Responsabile dell'Area Tecnica Pianificazione del territorio

ASSEVERA

- che, per la presente Variante al PRGC, non è necessario il parere di cui all'art.10, comma 4 ter, della LR 27/88, come introdotto dall'art.4 della LR 15/92, in quanto già reso dalla Direzione Centrale Ambiente e Lavori Pubblici - Servizio Geologico - giusto parere n°56/2008 del 26.08.2008, in sede di adozione del PRGC.

Inoltre, attesta che le prescrizioni formulate da parte della Direzione regionale indicata, espresse nel predetto parere geologico, non riguardano le aree interessate dalla presente Variante al PRGC.

- che la presente Variante al PRGC non necessita di parere di compatibilità idraulica (cfr. art.6 del D.P.Reg. 27 marzo 2018 n.083/Pres. "Regolamento recante disposizioni per l'applicazione del principio dell'invarianza idraulica di cui all'art. 14, comma 1 lettera k) della L.R.11/2015")

Feletto Umberto, maggio 2019

arch.Lidia Giorgessi

regione autonoma friuli venezia giulia
comune di tavagnacco

PRGC
piano regolatore generale comunale
Variante 15

RELAZIONE ASSEVERATA
ai sensi dell'art.63 sexies, c.2 LR 5/2007

la sottoscritta
arch.Lidia Giorgessi
iscritta all'OAPPC di Udine con il n°957
progettista della Variante e Responsabile dell'Area Tecnica Pianificazione del territorio

Richiamata la L.R. 5/2007 e s.m.i., che prevede che le Varianti di cui all'art.63 sexies (varianti di livello comunale agli strumenti urbanistici) siano accompagnate da *una relazione sottoscritta dal progettista incaricato* che asseveri "*il rispetto delle fattispecie di cui al comma 1*" (cfr. art.63 sexies, comma 2 L.R. 5/2007 e s.m.i)

assevera che la variante in oggetto:

è' ascrivibile tra quelle elencate all'art.63 sexies, comma 1, lettera c) della succitata Legge:
c) le modifiche alle norme di attuazione, *l'individuazione grafica dell'area di applicazione o disapplicazione di norme di attuazione specifiche, la correzione di errori materiali di elaborati o la sostituzione della base cartografica in tutti i casi in cui sia necessaria la pubblicazione degli elaborati, senza incrementi dell'indice di edificabilità territoriale e fondiaria e del rapporto di copertura*

Feletto Umberto, maggio 2019

arch.Lidia Giorgessi